

SU RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO

(Osservazioni e Proposte di alcune riviste giuslavoristiche)

1. E' indiscussa l'esigenza di razionalizzazione e semplificazione della legislazione del lavoro espressa dal Governo. Tuttavia il d.d.l. 1428 ("Misure in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione"), non ancora approvato e oggi all'attenzione generale del paese per la sua enorme portata ed ampiezza, merita un serio ripensamento. Consapevoli delle potenzialità (e dei rischi) racchiuse nel citato d.d.l., le Riviste "**Diritti Lavori Mercati**", "**Lavoro e Diritto**", "**Rivista Giuridica del Lavoro**" – accreditate nel sistema internazionale della ricerca scientifica in diritto del lavoro e sicurezza sociale – ritengono doveroso segnalare alcuni punti critici del disegno di legge delega in discussione, a cominciare dalla sua genericità/incostituzionalità, e dare nel contempo talune indicazioni tecniche su metodo e contenuti di tale difficile e delicato processo.

2. Questi gli aspetti salienti che appaiono poco coerenti coi propositi del legislatore: **a)** nella semplificazione "amministrativo-gestionale" è eccessiva la rilevanza del profilo quantitativo, mentre nulla si dice dell'essenziale profilo qualitativo; **b)** generica, e probabilmente incostituzionale, è la disposizione (art. 3, c. 2, lett. *b*) sulla "eliminazione e semplificazione ... delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi"; **c)** generico e incompleto è l'art. 3, c. 2, lett. *c*) sulla "revisione del regime delle sanzioni", perché l'intervento è asistemico e prescinde dalla natura dei diritti, fermi restando gli impegni europei; **d)** tra i principi della delega *ex* art. 3, manca la salvaguardia degli adempimenti documentali contro il lavoro nero e per l'emersione del sommerso; **e)** il riordino dei contratti di lavoro si basa su un'indefinita, nonché eventuale, "semplificazione delle ... tipologie contrattuali"; **f)** è impossibile introdurre un "contratto a tutele crescenti" (art. 4, lett. *b*) senza un attento coordinamento tra "semplificazione" e "razionalizzazione" del diritto del lavoro; **g)** la locuzione "tipologia contrattuale" dell'art. 4 lega il riordino alla sola "resa quantitativa", laddove la definizione del "tipo" di contratto di lavoro ha valenza costituzionale e vincola sempre il legislatore.

3. I limiti evidenziati forniscono indicazioni su metodo e contenuti di un processo di semplificazione che, per la sua portata, impone di affrontare, *ictu oculi*, le seguenti questioni di base: **a)** la via di semplificare tramite legge delega richiede una formulazione rigorosa di principi e criteri, impossibile senza un'idea chiara e precisa dell'intero percorso regolativo successivo e dei nessi tra le diverse fonti legislative in un ordinamento multilivello; **b)** la semplificazione (e/o riordino) del diritto del lavoro non può prescindere dal ruolo costituzionale delle parti sociali senza intaccare gravemente la Costituzione formale (*ex* artt. 39, 40 e 46 Cost.) e materiale scaturita dalle prassi delle relazioni industriali, rafforzate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché da altri *Bill of Rights* internazionali; **c)** pietra angolare di una risistemazione legislativa è la definizione di "lavoratore subordinato", da aggiornare alla luce dei mutamenti delle figure soggettive e dei contesti economico-organizzativi del *lavoro prestato con implicazione essenzialmente personale*; **d)** poiché le modifiche del lavoro privato si ripercuotono sul lavoro pubblico "privatizzato", occorre raccordare l'attività legislativa delegata ai diversi provvedimenti *in itinere* per il pubblico impiego; **e)** necessario legare la disciplina dei contratti e rapporti di lavoro con la disciplina della sicurezza sociale; **f)** le specifiche disposizioni del d.d.l. 1428 su ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive appaiono non sapientemente raccordate con le regole e le procedure degli istituti di previdenza e assistenza sociale in una prospettiva di sviluppo di un sistema di *security* moderno e dinamico; **g)** sul c. d. "licenziamento economico", se inserito nella delega, le scelte vanno prefigurate con chiarezza e rigore tecnico, se si vuole evitare sia l'aumento del contenzioso, sia l'arretramento della tutela che l'ordinamento intende garantire.

4. Queste prime riflessioni vogliono essere una piattaforma di idee, sulla quale le Riviste intendono dialogare sia con i responsabili istituzionali, politici e sindacali, sia con gli studiosi, i giudici e gli operatori del diritto del lavoro. Per l'obiettivo di semplificare la disciplina e ridurre il contenzioso del lavoro, una legge delega di straordinaria portata deve essere frutto di un approfondito dibattito tecnico, aperto alla comunità scientifica e con il coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni cui sono attribuite rilevanti funzioni in materia di lavoro. A tale dibattito direttori e redattori delle Riviste medesime intendono dare impulso e contributo, in vista di una fruttuosa collaborazione tra tecnica giuridica e politica legislativa.